

Comune di Mondovì (Cuneo)

Modifiche allo Statuto Comunale approvate con Deliberazione C.C. 24/05/2010 n. 26.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, a cui è garantita la partecipazione di tutti i gruppi; esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero dei Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme per la costituzione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti. Possono altresì avvalersi, secondo criteri previsti dal regolamento, di esperti esterni che partecipano alle sedute senza diritto di voto, e proporre al Consiglio comunale consultazioni pubbliche.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Il regolamento indica le materie nelle quali il parere delle commissioni è obbligatorio.

Art. 26

Doveri del Consigliere - Decadenza - Divieti di incarichi e consulenze

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
2. Il Consigliere che non sia presente alla discussione di almeno la metà, arrotondata per eccesso, degli argomenti posti all'o.d.g. dell'atto di convocazione del Consiglio e delle commissioni non avrà diritto a percepire il gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. L.vo 267/2000.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la sua assenza dalla seduta di Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà inizio al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza da Consigliere. A tal fine, il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 invitandolo a far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso, eventuali giustificazioni scritte. Trascorso quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza e delibera al riguardo tenuto conto delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Copia di detta deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Mondovì presso il quale gli saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.
5. Il Consigliere non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 28

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, devono essere presentate personalmente, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo; non si fa luogo a surrogazione qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del D. L.vo 267/2000.

Capo II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41 Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante del Comune.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
 - a) nomina e revoca gli Assessori;
 - b) convoca e presiede la Giunta comunale, fissando l'ordine del giorno delle adunanze;
 - c) al fine di attuare il programma di governo dell'ente, assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
 - g) nomina i componenti esperti delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
 - h) sceglie i componenti esperti delle commissioni di appalto-concorso e di gara in genere in caso di inadempienza dei soggetti competenti a proporre le rose di candidati;
 - i) indice i referendum comunali;
 - j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - k) autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura adita ed il grado di giudizio;
 - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. L.vo 267/2000;
 - n) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
 - o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 43

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi dei Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
2. Inoltre, al fine di agevolare e rendere consapevole la presenza dei cittadini ai lavori del Consiglio comunale, il Sindaco cura che l'ordine del giorno di ogni seduta sia inviato ai periodici cittadini a più larga diffusione ed alle associazioni ed agli Enti che ne facciano richiesta scritta.
3. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte dei regolamenti comunali.

Art. 51

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo soltanto su materie e atti di esclusiva competenza dell'Ente e aventi rilevanza per l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 49, 3' comma, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comune, non inferiore ad un dodicesimo dell'intero corpo elettorale.
3. La raccolta delle firme per la proposta di referendum deve essere effettuata con le modalità previste dalla legge che disciplina i referendum nazionali.
4. Sull'ammissibilità del referendum, sulla regolarità di presentazione, sulla chiarezza del quesito referendario deciderà, entro novanta giorni dal deposito della relativa richiesta, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere obbligatorio di un'apposita commissione formata da tre esperti di diritto amministrativo da nominarsi dal Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, con le modalità stabilite dal regolamento. A detta commissione dovrà essere sollecitamente notificato, a cura del Sindaco, l'avvenuto deposito della richiesta di referendum consultivo e, nel termine perentorio di 45 giorni da tale notifica, essa dovrà esprimere il proprio parere. In difetto, il Consiglio comunale assumerà comunque le proprie determinazioni entro il termine di cui al primo capoverso del presente comma.
5. La proposta di referendum giudicata inammissibile dal Consiglio comunale non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento che ne ha dichiarato l'inammissibilità.
6. La consultazione segue le procedure operative e sostanziali dei referendum nazionali, che si intendono totalmente richiamate nel presente Statuto, con le eventuali integrazioni espresse nella deliberazione del Consiglio comunale che la indice.
7. Il referendum è nullo se non si verifica la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni, direttamente o delegando tale incombenza ad apposita commissione designata ai sensi dell'art. 22, esamina i risultati del referendum decidendo anche su eventuali ricorsi, che possono essere presentati entro dodici giorni dall'avvenuta consultazione.

9. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza di voti espressi, il Consiglio comunale proclama l'esito favorevole della consultazione e dichiara chiuso il procedimento.

10. Avverso la deliberazione di cui al comma precedente è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo per vizi di legittimità attinenti alla deliberazione stessa e/o alla regolarità delle operazioni di consultazione.

11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

12. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'elezione dello stesso.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Istituzione, attribuzioni

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia

2. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico territoriale.

4. Il difensore civico territoriale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa con la questione trattata.

5. La convenzione disciplina i rapporti con gli organi comunali e le modalità e procedure d'intervento

Art. 55

Nomina
abrogato

Art. 56

Requisiti
abrogato

Art. 57

Durata in carica, decadenza e revoca
abrogato

Art. 58

Sede, dotazione organica, indennità
Abrogato

Art. 59

Rapporti con gli organi comunali
Abrogato

Art. 60

Modalità e procedure d'intervento
Abrogato

Art. 64

Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione del Vicesegretario fermo restando il possesso dei titoli di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 71

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, intervento o programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma; ciò al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo 267/2000.

Art. 74

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni il Comune può costituire un consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende di cui all'articolo 114 del D.L.vo 267/2000 in quanto compatibili.
2. A tal fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente art. 69, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione e lo statuto devono, quanto al loro contenuto obbligatorio, conformarsi al disposto dell'art 31 del D.L.vo 267/2000.

Art. 75

Partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire o aderire a società a prevalente capitale pubblico, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo ed interesse rispetto alle funzioni ed attribuzioni proprie del Comune.
2. Il provvedimento del Consiglio comunale è corredato da una idonea relazione tecnico-finanziaria redatta, di norma, da un professionista di provata competenza nel campo specifico.
3. Il Comune non deve costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ad eccezione di quelle che producono servizi di interesse generale.

Art. 81

Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla legge il Comune predispose ed approva un programma triennale di lavori pubblici, aggiornandolo annualmente, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.